

**N. 00085/2009 REG.SEN.**

**N. 00382/2008 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 382 del 2008, proposto da:  
Patrizia Melone, Raimondo Melone, Vittorio Amorosi, Italo Spinosa, Luigi Altamura, rappresentati e difesi dagli avv. Tommaso Marchese, Angelo Caruso, con domicilio eletto presso Ernesto Adv. Venta in L'Aquila, v.le della Croce Rossa 237/E (N.I.);

***contro***

Comunita' Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia-Zona H-Castel di Sang, rappresentato e difeso dall'avv. Manuel De Monte, con domicilio eletto presso Francesco Adv. Camerini in L'Aquila, via Garibaldi N. 62 (N.I.);

***nei confronti di***

Ernesto Paolo Alba, Roberto Sciullo, Roberta Di Cola, Guido Fabiola, Gaetano Biasella, Paolo Curti, Alfonso Matta, Mario Lo Parco, Francesco Verderame, Cesare Campana, Gabriele Santucci, Francesco Gizzi, Arcangelo Serone, Carlo Di Vito, Pietro Scarponi, Fabio Ferrara, Antonio Savocchio, Lucio Di Domenico, Alessandro Beniamino, Antonella Ciarletta;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

**AVVERSO PROVVEDIMENTO N. 8 DEL 15/06/2008 DI APPROVAZIONE MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI**

## DELL'ORGANO ESECUTIVO DELL'ENTE.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comunita' Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia-Zona H-Castel di Sang;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/01/2009 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

I ricorrenti sono consiglieri in carica presso la Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia-zona H- Castel di Sangro.

Essi premettono che in data 26 maggio 2006 venti consiglieri hanno sottoscritto e presentato una "mozione di sfiducia" ai sensi dell'art. 21 dello statuto della comunità, a seguito della quale è stata convocata la seduta consiliare di discussione per il 15.6.2008.

Tale seduta –in assenza del Presidente e del Vice Presidente- è stata presieduta dal consigliere anziano, ed in esito alla stessa è stata approvata la mozione di sfiducia costruttiva nei confronti dell'organo esecutivo.

I ricorrenti impugnano dette risultanze, lamentando in primo luogo il ritardo con cui i componenti dell'organo consiliare sarebbero stati avvisati per la discussione in consiglio della mozione. In particolare ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, la convocazione dei consiglieri sarebbe dovuta avvenire almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie ed almeno tre giorni prima per quelle straordinarie, mentre gli avvisi destinati ai consiglieri ricorrenti Melone, Altanura e Spinosa per la seduta del 15 giugno 08 sarebbero stati inviati solo in data 10 giugno 2008; quanto sopra con un conseguente ritardo anche ove si considerasse la seduta in questione come straordinaria, visto che il ritiro delle rispettive missive per i predetti consiglieri presso i rispettivi uffici postali sarebbe potuto avvenire solo in data 14, 16 e 17 giugno.

Vengono poi dedotti vizi di funzionamento dell'organo collegiale poiché nonostante l'assenza del Presidente e del vice Presidente si sarebbe

ugualmente proceduto alla discussione ed alla votazione della mozione, con la illegittima presidenza del consigliere anziano. Quanto sopra avrebbe determinato da una parte la violazione degli artt. 17 e 18 dello Statuto della Comunità Montana (che avrebbero previsto solo in capo al vice presidente la possibilità di sostituire il Presidente) e dall'altra dell'art. 15 dello statuto comunitario (relativo alle procedure di elezione della giunta e qui applicabile in mancanza di altre specifiche disposizioni), secondo cui nelle ipotesi di impossibilità ad esprimere la votazione si sarebbe dovuto procedere a due successive indizioni della sessione.

Si è costituita in giudizio la Comunità montana intimata, la quale ha in primis eccepito il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti (tutti componenti della giunta sfiduciata con la mozione di cui gli stessi contestano la seduta consiliare di approvazione), visto che l'eventuale annullamento della delibera impugnata non potrebbe evitare di ripartire proprio dalla incontestata mozione di sfiducia che porterebbe ad altra approvazione della sfiducia costruttiva per tutti i componenti del governo della Comunità. Sotto un diverso aspetto la carenza di interesse al ricorso di paleserebbe in relazione al fatto che le prerogative di consigliere in capo a ciascun ricorrente sarebbero rimaste immutate, visto che l'estromissione dalla giunta non avrebbe in alcun modo alterato lo status di componente del consiglio.

Sussisterebbe poi un ulteriore profilo di inammissibilità della censura collegata alla lamentata irregolarità delle convocazioni, visto che non sarebbe stato impugnato l'atto di avviso che si assume tardivo (peraltro posto in essere proprio dal Presidente della giunta sfiduciata).

Nel merito, si sostiene che la convocazione per tutti i consiglieri sarebbe stata inviata non prima dei tre giorni prescritti dall'art. 28 dello statuto per le riunioni di carattere straordinario (come quella per la sfiducia costruttiva), a prescindere dal giorno di effettiva ricezione.

Quanto poi alla presunta illegittimità della presidenza dell'Assemblea da parte del consigliere anziano, ritiene l'amministrazione resistente che in assenza di previsioni specifiche da parte dell'articolo 18 dello statuto si debba ricorrere agli artt. 28, 32 e 39 del Testo Unico Enti Locali, dal combinato disposto dei quali emergerebbe l'applicabilità anche alle comunità montane della regola secondo cui le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

Alla pubblica udienza del 14.1.09 (in prossimità della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive) la causa è stata trattenuta a sentenza.

## DIRITTO

La controversia riguarda la legittimità della deliberazione consiliare del 15 giugno 2008, attraverso la quale la comunità montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia –zona H- Castel di Sangro ha assunto le

proprie determinazioni in ordine all'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva nei confronti dell'organo esecutivo.

I ricorrenti sono tutti consiglieri della Comunità e componenti della giunta sfiduciata. Come meglio esposto in narrativa, essi deducono in primo luogo l'illegittimità della delibera approvativa della mozione per una tardività nella notifica delle convocazioni del consiglio (formalizzate tra l'altro proprio dal Presidente della giunta sfiduciata), assumendo che tale ritardo non avrebbe consentito ai ricorrenti di partecipare alla seduta. In secondo luogo si deducono vizi di composizione del consiglio deliberante, che si assume esser stato illegittimamente presieduto dal consigliere anziano, in assenza del presidente e del vice presidente.

Vanno in primo luogo disattese le eccezioni in rito formulate dalla resistente amministrazione.

Quanto all'interesse dei ricorrenti, resta evidente come con il gravame si deduca una lesione del loro "ius ad officium", per la quale è costantemente riconosciuta la legittimazione all'azione giurisdizionale, anche a prescindere dal fatto (comunque non scontato) che la riedizione delle procedure possa condurre ad un medesimo risultato.

Inoltre, sulla mancata impugnativa degli avvisi di convocazione, trattasi all'evidenza di atti endoprocedimentali, sì che nessuna preclusione può determinarsi dalla sola impugnazione della seduta collegiale che si assume esser stata svolta in violazione dei prescritti termini di preavviso.

Nel merito il ricorso è fondato con assorbente riguardo al primo motivo di censura, relativo appunto alle modalità di convocazione del consiglio.

Resta in particolare decisivo un profilo non contestato dalla resistente PA, vale a dire che l'atto di avviso (inviato il 10 giugno 2008) è stato ricevuto dai ricorrenti solo in data 17 giugno 2008, id est due giorni dopo la seduta consiliare svoltasi il 15 giugno 2008.

Ora, osserva il collegio che qualsiasi tesi basata sulla formulazione letterale della disposizione di Statuto (che prescrive le tempistiche dell'invio e non della ricezione degli avvisi) non possa non tenere conto di un dato fondamentale, quale il mancato raggiungimento di alcun effetto utile delle contestate convocazioni, con conseguenze giuridiche equiparabili alla completa omissione della fase partecipativa; ciò in quanto la ricezione di un avviso dopo lo svolgimento dell'evento che l'avviso stesso andava a preavvertire non pone più questioni di congruità di un termine ridotto che il destinatario avrebbe per preparare e partecipare alla seduta, dovendosi in tal caso constatare il fallimento assoluto della funzione stessa di pre-avviso e la conseguente obliterazione di una così importante fase nella vita istituzionale di un organo collegiale (quale il dare la possibilità ai componenti a ciò titolati di concorrere alla formazione della volontà deliberativa).

Come correttamente osservato dal ricorrente patrociniato, trattasi peraltro di una circostanza che sarebbe stata facilmente riscontrabile al momento di iniziare i lavori della seduta, attraverso un rapido e semplice controllo degli avvisi di ritorno dall'ufficio postale.

Non ignora il collegio il peculiare contesto (a lungo tratteggiato dalla PA resistente) nel quale è maturato il vizio di convocazione, il quale proviene proprio da quel Presidente (anch'egli) sfiduciato che così operando ha comunque finito per inficiare la seduta di approvazione della mozione finale, con un beneficio indiretto (pur se potenzialmente effimero in vista della futura riedizione della seduta) rivolto anche ai mancati destinatari della convocazione quali gli odierni ricorrenti, tutti coalizzati con il Presidente stesso dall'appartenenza alla giunta sfiduciata.

Trattasi di aspetti che potrebbero trovare rilievo in altri sedi giudiziarie (con specifico riguardo ai danni erariali determinati da vizi e ritardi deliberativi su questioni fondamentali per l'attività dell'ente), ma che non possono condizionare il vaglio di legittimità demandato al collegio, anche perché la mancata partecipazione alla seduta collegiale degli aventi diritto inficia ex se tale seduta, a prescindere ovviamente dal fatto che la delibera votata risulterebbe resistere anche con il voto contrario dei consiglieri ricorrenti, visto che non può escludersi in tematiche di questo tipo la capacità persuasiva dei componenti assenti (irregolarmente convocati) nell'orientare diversamente la volontà maggioritaria del collegio.

In conclusione, il ricorso trova accoglimento per l'assorbente fondatezza del primo motivo di censura. Per l'effetto si annulla l'impugnata delibera 21/08, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla segreteria di trasmettere il fascicolo di causa alla Procura regionale della corte dei conti di L'Aquila per la valutazione di eventuali comportamenti suscettibili di rilevare responsabilità erariali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Rolando Specca, Presidente FF

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO